



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

n. 2233

di protocollo

ORDINANZA n° 7/2021

Castagnaro, 22-03-2021

OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio siepi e vegetazione, pulitura e taglio erba, lungo le strade Comunali di Castagnaro.

IL SINDACO

Premesso che lungo le strade del territorio Comunale si all'interno che all'esterno del centro abitato si riscontra spesso che la vegetazione situata ai lati della strada pubblica invade e rende difficoltosa la circolazione stradale, impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

Considerato che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde- siepi arbusti-piante che protendono verso le strade Comunali / vicinali e marciapiedi.

Considerato che la presenza di siepi arbusti-piante e terreni incolti per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, arbusti possono provocare per incuria, seri problemi di viabilità delle stesse dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la manutenzione periodica e pulizia mediante il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità.

Considerato che i proprietari di piantagioni-(siepi-alberi-arbusti-rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e ad uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di situazioni che possono creare situazioni gravi al traffico veicolare e pedonale.

Visto il Regolamento di Polizia Rurale.

Visti gli artt. 892-893-894-895-896 del Codice Civile.

Visto che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di avere quindi un'ottima visibilità;

Ritenuto di procedere ad emettere la presente ordinanza al fine di assicurare una corretta circolazione stradale, (veicolare e pedonale) sia all'interno che all'esterno del centro abitato Comunale.

Visto l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" in merito all'abbandono dei rifiuti, (sulle aree private che aggettano su strade pubbliche) derivanti dagli sfalci delle siepi-arbusti-ramaglie.

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285-artt.29/31, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 artt.50/54.

ORDINA

Ai proprietari-affittuari-conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e di terreni confinanti con le strade Comunali-Vicinali ad uso pubblico, ubicate sia all'interno che all'esterno del centro abitato di procedere agli interventi di :

1) **Manutenzione e potatura delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico con la rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, a tutela della viabilità veicolare e pedonale

2) **Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

3) **e di adottare** tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade pubbliche confinanti con i propri fondi sia all'interno che all'esterno del centro abitato del Comune

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa prevista ai sensi degli artt. 29, 31, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

- di trasmettere copia della presente Ordinanza:
- All'Ufficio di Segreteria e Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio Comunale on line e alla sua divulgazione esponendola anche in luoghi di visibilità pubblica;
- Al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige di Legnago (VR);
- Al Comando Carabinieri Stazione di Castagnaro di Castagnaro;

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale Intercomunale - dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

Castagnaro, lì 22-03-2021

 **IL SINDACO**
Trivellato Andrea